



PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE PER LE LINEE GUIDA OCSE

Istanza presentata al PCN italiano in data 25 settembre 2016 da un individuo nei confronti di una banca italiana, un presidente di tribunale, un giudice di tribunale, un cancelliere responsabile del tribunale, un associazione di avvocati e un singolo avvocato delegati alla vendita di immobili, un consulente alla vendita di immobili, un acquirente di immobile.

VALUTAZIONE INIZIALE

Sintesi

Il giorno 25 settembre 2016 un singolo individuo (d'ora in avanti, Istante) ha presentato un'istanza al Punto di Contatto Nazionale italiano, lamentando una presunta violazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (d'ora in avanti, Linee Guida) da parte di una Banca italiana e di diversi altri soggetti quali un presidente di tribunale, un giudice di tribunale, un cancelliere responsabile del tribunale, un associazione di avvocati e un singolo avvocato delegati alla vendita di immobili, un consulente alle vendite di immobili, un acquirente di immobile .

L'Istante afferma di aver subito e di continuare a subire gravi danni morali, materiali ed esistenziali a causa della violazione, da parte dei soggetti destinatari dell'istanza, di una serie di normative interne allo Stato italiano, nonché di numerosi articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), della Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) e delle leggi 881/77, 848/55 e 364/89. Tale violazione si sarebbe manifestata per mezzo di gravissime omissioni da parte della Banca, nonché attraverso ripetute azioni vessatorie da parte degli altri soggetti destinatari dell'istanza, che avrebbero infine condotto al pignoramento e alla successiva vendita forzata della prima ed unica abitazione di sua proprietà, a fronte di un mancato pagamento di crediti da parte dell'istante nei confronti della Banca.

I fatti lamentati sono riconducibili, oltre che ad una impresa (la Banca), anche a singoli individui e istituzioni che risultano coinvolti non in quanto soggetti imprenditoriali, bensì in quanto esercenti a vario titolo funzioni giurisdizionali, e di consulenza oltre che da un altro singolo individuo, parte di una transazione di compravendita dell'immobile oggetto dell'istanza.

In seguito ad attenta valutazione dell'istanza specifica e della documentazione ad essa allegata, il PCN italiano ritiene che le questioni sollevate non meritino di essere ulteriormente approfondite in ragione dei seguenti motivi:

- Le questioni sollevate sono state e sono tuttora oggetto di procedimenti giurisdizionali di varia natura, compresa la lamentata espropriazione dell'abitazione dell'Istante; ciò rende assai difficile immaginare: da un lato, un intervento del PCN che non costituisca un'ingerenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e delle garanzie di terzietà, autonomia e indipendenza che la



caratterizzano; dall'altro, un margine di manovra per eventuali soluzioni bonarie e/o raccomandazioni alle parti.

- Rispetto ai soggetti diversi dalla Banca l'istanza non è ammissibile in quanto essi non rientrano nel campo di applicazione delle Linee Guida.
- Nella documentazione allegata all'istanza specifica non è stato possibile rinvenire elementi di supporto tali da mostrare la veridicità, rilevanza e pertinenza dei fatti lamentati.

Quanto sopra esposto induce a ritenere che l'esame ulteriore delle questioni sollevate non contribuirebbe in nessun modo alle finalità e all'efficacia delle Linee Guida.

In data 19 ottobre 2016, il PCN ha comunicato all'Istante e alla Banca l'esito della valutazione iniziale, mettendo a disposizione 20 giorni per la presentazione di osservazioni. Né l'Istante né la controparte hanno presentato osservazioni.

Data la non rilevanza della questione il PCN ha ritenuto di non rendere noti i nominativi dell'istante e delle altre parti.

Presentazione dell'istanza e argomenti dell'Istante

1. Il giorno 25 settembre 2016 un singolo individuo (d'ora in avanti, Istante) ha presentato un'istanza al Punto di Contatto Nazionale italiano, lamentando una presunta violazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (d'ora in avanti, Linee Guida) da parte di una Banca italiana e di diversi altri soggetti quali un presidente di tribunale, un giudice di tribunale, un cancelliere responsabile del tribunale, un associazione di avvocati e un singolo avvocato delegati alle vendite di immobili, un consulente alle vendite di immobili, un acquirente di immobile .
2. Con l'istanza in oggetto l'Istante chiede al PCN di intervenire nei confronti della Banca e degli altri soggetti ritenendo che il giudice di un tribunale italiano abbia deciso di disporre la vendita forzata della prima ed unica casa di sua proprietà, asseritamente in violazione di una serie di normative interne allo Stato italiano, tra cui le ll. 881/77, 848/55 e 364/89, e di molti articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché della Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU), e nonostante gravi omissioni da parte della Banca.

Capitoli delle Linee Guida OCSE interessati

3. L'Istante indica quali settori delle Linee Guida OCSE interessati dalla questione, i seguenti:
 - ✓ Divulgazione di informazioni;
 - ✓ Diritti umani;
 - ✓ Interessi del consumatore;
 - ✓ Fiscalità.



Le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

4. Le Linee Guida sono raccomandazioni rivolte dai Governi firmatari della Dichiarazione OCSE del 25 maggio 2011 alle imprese multinazionali, contenenti principi e norme volontari per un comportamento responsabile delle imprese. Esse mirano ad assicurare che le attività delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile.
5. Le Linee Guida prevedono il meccanismo delle istanze, attivabile su iniziativa di parte, che consente al PCN di offrire i propri “buoni uffici” a chi la propone e all’impresa coinvolta, al fine di giungere ad una composizione bonaria della controversia.
6. Tale offerta di buoni uffici è subordinata alla valutazione iniziale, cioè alla verifica, da parte del PCN, che la questione, come prospettata, meriti un ulteriore approfondimento; Il PCN dovrà, cioè stabilire se essa sia stata sollevata “in buona fede” e se sia pertinente rispetto all’attuazione delle Linee Guida. A tal fine, esso dovrà considerare:
 - a) l’identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
 - b) la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
 - c) il legame verosimile tra le attività dell’impresa e la questione sollevata nell’istanza specifica;
 - d) la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
 - e) il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;
 - f) la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all’efficace attuazione delle Linee Guida.

a) Identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione

7. Indubbiamente l’Istante sembra avere un rilevante interesse alla questione. Come si cercherà di spiegare, però, si tratta di un interesse di cui questo PCN, data la propria natura e le proprie funzioni e data la *ratio* delle Linee Guida, non è competente a farsi carico.

b) Rilevanza della questione e degli elementi di supporto

8. L’Istante nell’atto introduttivo del procedimento in esame, dopo aver indicato i settori delle Linee Guida interessati dalla questione, lamenta presunte “gravissime e documentate omissioni” da parte della Banca convenuta, inserite in un ambito più ampio in cui contesta quanto accertato e/o in corso di accertamento nelle sedi giurisdizionali competenti già investite della controversia (Un Tribunale italiano nel 2011 e un altro Tribunale italiano nel 2016).
9. Innanzitutto, va rilevato come esuli dalla procedura innanzi al PCN qualsiasi sindacato sul legittimo esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate da Corti nazionali o internazionali,



limitandosi le Linee Guida a declinare raccomandazioni rivolte alle imprese multinazionali al fine di promuovere, da parte loro, l'adozione di comportamenti responsabili.

10. Relativamente alle presunte asserite violazioni delle Linee Guida da parte della Banca, l'Istante sostiene che quest'ultima avrebbe perpetrato nei confronti suoi e della propria famiglia, a decorrere dal 2011, "molteplici violazioni dei diritti umani a mezzo telefono, posta, presso il proprio domicilio, via internet con richieste di pagamenti, minacce e millantato credito con ampia divulgazione di dati sensibili e palese violazione della privacy". Il tutto compromettendo il "diritto ad una vita decorosa [...], l'onore, la rispettabilità sociale nonché la possibilità economica di poter realizzare i propri progetti e aspirazioni". A riguardo l'Istante ha presentato querela.
11. La prospettazione dei fatti - ricavabile da dichiarazioni di parte prodotte nelle sedi giurisdizionali coinvolte, come risulta dall'istanza - è carente degli elementi di supporto necessari e sufficienti a ravvisare le asserite violazioni ed a giustificare la prosecuzione del procedimento.

c) Il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica

12. Dalla prospettazione dei fatti ad opera dell'Istante, si fa riferimento ad azioni di "stalking" da parte dell'Istituto bancario senza ulteriori elementi/documentazione/circostanze di fatto da cui si evinca con chiarezza la sussistenza del legame verosimile tra l'attività della Banca e la questione sollevata nell'istanza specifica.

d) La pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali

13. Si ribadisce che la controversia è stata già oggetto di decisione giurisdizionale e risulta, da quanto asserito nell'istanza, ancora oggi sottoposta all'accertamento di giudici nazionali. Pertanto, rispetto ad essa, troveranno applicazione le pronunce giurisdizionali conseguenti.

f) La funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.

14. La questione sollevata nell'istanza non appare pertinente rispetto all'attuazione delle Linee Guida poiché non è funzionale agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle medesime. Gli obiettivi delle Linee Guida consistono, sostanzialmente, nell'incoraggiare una condotta responsabile delle imprese, in particolare delle multinazionali. I "buoni uffici" offerti dal PCN mirano, d'altro canto, ad un'efficace attuazione delle Linee Guida in casi concreti, attraverso la ricerca di una soluzione bonaria alla controversie, sulla base di tale condotta responsabile d'impresa descritta nello strumento medesimo.
15. Ebbene, nel caso in esame, si è in presenza di una vicenda annosa e complessa - iniziata nel 2011 - rispetto alla quale non si rilevano spazi di mediazione possibili, né indicati dall'Istante né desumibili dalle circostanze, in considerazione del fatto che la controversia, risalente al



- 2011, è stata oggetto di ampia trattazione in sedi giurisdizionali, con gli esiti documentati, e, da quanto si evince, le parti hanno assunto posizioni chiare, definite e nette ad oggi ancora oggetto di giudizio, secondo quanto asserito dall'Istante.
16. Soprattutto, con l'istanza in oggetto l'Istante chiede al PCN di intervenire nei confronti, oltre che della Banca, di ben altre sette persone prive di legittimazione passiva rispetto al contenuto delle Linee Guida, trattandosi di soggetti non imprenditoriali, ma, piuttosto, coinvolti, in quanto titolari di funzioni e compiti o ad altro titolo, in un procedimento giurisdizionale.
 17. In proposito va anche ribadito che sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - caratterizzata da imparzialità, autonomia ed indipendenza - non è dato al PCN esercitare alcuna ingerenza.
 18. Per tutto quanto sopra, viene meno il criterio della funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi e all'efficace attuazione delle Linee Guida.

Conclusioni

19. Alla luce delle considerazioni suesposte, non sussistendo gli elementi necessari e sufficienti per procedere all'offerta dei propri "buoni uffici", il PCN, all'esito della presente valutazione preliminare, ritiene l'istanza non meritevole di ulteriore approfondimento.

Il Presidente del Punto di Contatto Nazionale
Stefano Firpo